

**ALLEGATO "A"**



**COMUNE DI BOVOLONE**

*Provincia di Verona*

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE**

**DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**(CANONE UNICO PATRIMONIALE)**

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 29.01.2021 e modificato con delibera di C.C. n. 44 del 30.07.2021 e con delibera di  
C.C. n. 70 del 30.11.2023



## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag.	5
Art. 2 - Concessioni e Autorizzazioni	“	5

### TITOLO II – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

#### Capo I - Disposizioni generali Comuni

Art. 3 - Concessioni ed Autorizzazioni	Pag.	7
Art. 4 - Procedimento ordinario del rilascio delle Concessioni ed Autorizzazioni	“	8
Art. 5 - Procedimento di rilascio delle Concessioni ed Autorizzazioni per attività non imprenditoriali	“	9
Art. 6 - Rilascio della Concessione o Autorizzazione	“	10
Art. 7 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	“	11
Art. 8 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'Autorizzazione	“	11
Art. 9 - Subentro	“	12
Art. 10 - Rinnovo della Concessione o dell'Autorizzazione	“	13
Art. 11 - Revoca e modifica. Rinuncia	“	13
Art. 12 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	“	14
Art. 13 - Altre cause di decadenza o estinzione	“	14
Art. 14 - Occupazioni ed esposizioni abusive	“	15
Art. 15 - Anagrafe delle Concessioni o Autorizzazioni	“	16

#### Capo II - Disposizioni in merito alle occupazioni di suolo pubblico

Art. 16 - Avvio del procedimento amministrativo per le occupazioni di suolo pubblico	“	16
Art. 17 - Occupazioni finalizzate all'attività edilizia	“	17
Art. 18 - Occupazioni effettuate da esercizi pubblici per i plateatici	“	17
Art. 19 - Esposizioni di merci fuori negozio	“	21
Art. 20 - Occupazioni effettuate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante, anche circense	“	21
Art. 21 - Occupazioni effettuate da partiti politici ed organizzazioni similari in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie	“	21

#### Capo III - Disposizioni in merito alle installazioni di mezzi ed esposizioni pubblicitarie

Art. 22 - Avvio del procedimento amministrativo per l'installazione di mezzi ed esposizioni pubblicitarie	“	22
Art. 23 - Definizione di mezzi pubblicitari	“	23
Art. 24 - Caratteristiche comuni a tutti gli impianti pubblicitari	“	24
Art. 25 - Suddivisione del territorio in zone omogenee	“	25
Art. 26 - Pubblicità ammissibile per zona omogenea	“	26
Art. 27 - Piano generale degli impianti	“	33

### TITOLO III – Applicazione del Canone e tariffe

Art. 28 - Oggetto del Canone	Pag.	34
------------------------------	------	----



Art. 29 - Ambito di applicazione del Canone	“	34
Art. 30 - Soggetto passivo	“	35
Art. 31 - Soggetto attivo	“	35
Art. 32 - Mercati	“	36
Art. 33 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del Canone	“	36
Art. 34 - Durata delle occupazioni e diffusioni pubblicitarie	“	36
Art. 35 - Modalità di applicazione del Canone	“	37
Art. 36 - Applicazione del Canone e determinazione della tariffa annuale	“	37
Art. 37 - Applicazione del Canone e determinazione della tariffa temporanea	“	37
Art. 38 - Applicazione del Canone e determinazione della tariffa per le occupazioni effettuate per i servizi di pubblica utilità	“	38
Art. 39 - Applicazione del Canone e determinazione della tariffa per altre tipologie	“	38
Art. 40 - Modalità di determinazione del Canone in base alla zona	“	39
Art. 41 - Modalità di determinazione del Canone in base a tipologia e finalità	“	39
Art. 42 - Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni di suolo pubblico	“	41
Art. 43 - Riduzioni e maggiorazioni per le diffusioni pubblicitarie	“	42
Art. 44 - Esenzioni relative alle occupazioni di suolo pubblico	“	42
Art. 45 - Esenzioni relative ai messaggi pubblicitari	“	43
<b>TITOLO IV – Riscossione, accertamento e indennità</b>		
Art. 46 - Termini per il versamento del Canone	Pag.	45
Art. 47 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	“	45
Art. 48 - Maggiorazioni ed indennità	“	47
Art. 49 - Autotutela	“	47
Art. 50 - Rateazioni	“	47
Art. 51 - Riscossione coattiva	“	48
Art. 52 - Rimborsi	“	48
Art. 53 - Contenzioso	“	48
<b>TITOLO V – Disciplina del servizio pubbliche affissioni</b>		
Art. 54 - Gestione del servizio	Pag.	49
Art. 55 - Canone sul servizio affissioni	“	49
Art. 56 - Tariffe e maggiorazioni	“	49
Art. 57 - Riduzione del Canone	“	50
Art. 58 - Esenzione del Canone	“	50
Art. 59 - Numerazione impianti	“	50
Art. 60 - Modalità per il servizio affissioni	“	51
Art. 61 - Vigilanza sanzioni amministrative	“	51
<b>TITOLO VI – Disciplina transitoria</b>		
Art. 62 - Norme transitorie	Pag.	53
Art. 63 - Trattamento dei dati personali	“	54



*COMUNE DI BOVOLONE*  
*Provincia di Verona*

Art. 64 - Entrata in vigore

“ 54

**Disposizioni normative**

Pag. 55

**Allegato A** - Schede tecniche per parapetti, pedane e fioriere

**Allegato B** - Schede tecniche per cartelli pubblicitari art. 24

**Allegato C** - Pianta delle occupazioni politiche in Piazza Vittorio Emanuele

**Allegato D** - Pianta delle occupazioni politiche in Piazza Scipioni

**Allegato E** - Piano generale degli impianti

**Allegato F** - Suddivisione del territorio in zone



## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bovolone del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito denominato "Canone") così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
2. Ai sensi del comma 816 il Canone sostituisce i seguenti prelievi: il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il presente regolamento di istituzione e applicazione sostituisce tutti i Regolamenti di Disciplina dei suddetti prelievi, come meglio specifico all'art. 62 del presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai provvedimenti di Concessione o Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui ai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i., nonché le disposizioni del Codice della Strada ed ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 2**

##### **CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

1. Tutte le occupazioni annuali o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una Concessione o Autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
2. Devono essere precedute da una Concessione o Autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, essendo la popolazione residente superiore a diecimila abitanti. A tal fine, per la definizione di centro abitato si fa riferimento a quanto stabilito dai provvedimenti adottati dai competenti organi comunali e dalla normativa in materia di Codice della Strada.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

3. Sono parimenti soggette a Concessione o Autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Ogni riferimento, all'interno del presente Regolamento, a "occupazione di suolo pubblico" è da intendersi esteso anche al suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla Concessione o Autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della Concessione o Autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno, con eventuale escussione del deposito cauzionale richiesto.
5. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una SCIA, quando non si tratta di cartelli pubblicitari così come definiti all'art. 23 del presente Regolamento, o da un'Autorizzazione del Comune negli altri casi.
6. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
  - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
  - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
  - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta SCIAO o Autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, o che il procedimento non possa essere avviato tramite SCIA, la domanda per la Concessione di suolo pubblico e la domanda per l'Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, **a pena di improcedibilità**, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione. **In ogni caso, tranne che per le occupazioni di cui al successivo comma 8, qualunque domanda di Concessione o Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o di Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria verrà considerata improcedibile, e quindi rigettata d'ufficio da parte del SUAP, se presentata successivamente al quindicesimo giorno di calendario antecedente la data di inizio dell'occupazione o dell'esposizione.**
8. Per far fronte a situazioni di emergenza, o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio allo scopo di evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico d'urgenza, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale o ad altra autorità pubblica, in caso di indisponibilità di quest'ultimo. La domanda di Concessione deve essere comunque presentata entro il termine massimo di tre giorni lavorativi successivi. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la Concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'Autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. Il rilascio dell'atto di Concessione o di Autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.



## TITOLO II

### PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

##### ARTICOLO 3 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, o di installare cartelli pubblicitari, come definiti all'art. 23 del presente regolamento, anche su suolo privato, senza specifica Concessione o Autorizzazione emessa dal Comune di Bovolone.
2. Tale Concessione o Autorizzazione non è necessaria, e sostituita con una semplice comunicazione ai fini della viabilità da inoltrarsi al Comando P.L., per:
  - a. le occupazioni di suolo pubblico occasionali, intendendosi per tali tutte le occupazioni effettuate per non più di 8 ore consecutive in un'unica giornata, escluse le occupazioni effettuate:
    - dagli esercenti lo spettacolo viaggiante
    - dagli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
    - per la posa e la manutenzione delle infrastrutture (cavi, condutture e simili)
    - per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi di rete.

Il terzo ed il quarto punto della presente lettera non si applicano ai servizi di installazione o manutenzione delle reti di erogazione di gas, energia elettrica e acqua;
  - b. le occupazioni effettuate dal Comune di Bovolone o derivanti da convenzioni o contratti stipulati dallo stesso Comune;
  - c. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e loro consorzi;
  - d. le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
  - e. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
  - f. le insegne e le targhe relative a studi di liberi professionisti o relative alle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fine di lucro, purché le dimensioni non superino i 300 cm<sup>2</sup>;
  - g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  - h. i cartelli "vendesi" o "affittasi" installati su immobili in fase di vendita o locazione, purché di superficie non superiore ad un foglio A4 e purché non riportino altre informazioni oltre ad un numero di telefono o un indirizzo e-mail;



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- i. le preinsegne, come definite al successivo art. 23, la cui domanda di installazione va inoltrata direttamente alla ditta convenzionata in tal senso con il Comune di Bovolone.
3. La richiesta di installazione di mezzi ed esposizioni pubblicitarie diverse dai cartelli, come definiti all'art. 23 del presente Regolamento, è sostituita dalla presentazione di regolare SCIA.
4. Oltre a quanto previsto ai commi 2 e 3, la domanda di Autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al gestore del Canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a. locandine;
  - b. pubblicità su autoveicoli;
  - c. autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
  - d. distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
  - e. i cartelli di cantiere, ivi posizionati, reclamizzanti ditte o prodotti relativi al cantiere;
  - f. manifesti e le locandine posti internamente ai negozi o aree private ove si svolge l'attività commerciale (es. distributori carburanti e supermercati) in occasione di offerte promozionali;
  - g. le comunicazioni di iniziative immobiliari in genere, poste sugli immobili interessati o nelle vetrine di agenzie immobiliari;
  - h. tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di Autorizzazione amministrativa.

### ARTICOLO 4

#### PROCEDIMENTO ORDINARIO DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Fatta eccezione per quanto riportato al successivo articolo 5, la Concessione o Autorizzazione viene rilasciata unicamente previa presentazione di apposita richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica, esclusivamente attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) che garantirà la completezza formale della documentazione trasmessa.
2. La presentazione di ogni domanda con modalità telematiche diverse da quelle di cui al precedente comma, compresa la trasmissione attraverso PEC diversa dalla "comunicazione unica", determina l'irricevibilità dell'istanza e non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo.
3. I procedimenti di installazione di esposizioni pubblicitarie diverse dai cartelli, come definiti all'art. 23 del presente Regolamento, sono avviati tramite SCIA. Essa sostituisce ogni atto di Autorizzazione ed ha efficacia immediata, fatte salve le attività di controllo da parte del soggetto che provvede alla gestione del Canone, ai sensi del successivo comma 5 e delle norme in materia di SCIA, e dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento del Canone, se dovuto.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di Concessione e Autorizzazione, viene svolta dal soggetto che provvede alla gestione del Canone.
5. Tale soggetto:
  - a. ha accesso alla "scrivania" del SUAP;
  - b. provvede alla raccolta di tutte le SCIA e domande di Concessione o Autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria;



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- c. verifica la completezza delle SCIA e delle domande con tutta la documentazione necessaria al loro accoglimento e provvede a richiedere eventuali integrazioni della documentazione errata o mancante;
  - d. provvede ad informare gli utenti sullo stato di avanzamento del procedimento amministrativo relativo al rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria;
  - e. provvede alla richiesta di ogni parere necessario, per quanto di competenza, all'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Patrimonio se l'occupazione ~~o l'esposizione pubblicitaria interessano~~ **interessa** il suolo pubblico, **all'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, per le esposizioni pubblicitarie**, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tributi in merito ad eventuali morosità pregresse di cui all'art. 6, comma 2, nonché ad ogni altro ufficio od ente si rendesse necessario al fine della SCIA o della Concessione o Autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria; **solo in caso di installazione di mezzo pubblicitario su suolo pubblico, il parere dovrà essere richiesto anche all'Ufficio Tecnico, Servizio Gestione del Patrimonio;**
  - f. provvede al calcolo e alla riscossione del Canone dovuto per l'occupazione di spazi pubblici e l'esposizione pubblicitaria;
  - g. mantiene un archivio, anche informatico, di tutti gli endoprocedimenti finalizzati alla Concessione o Autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria;
  - h. al termine dell'istruttoria, trasmette all'Ufficio Tributi del Comune tutta la documentazione necessaria per la Concessione o Autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria.
6. L'atto di Concessione o Autorizzazione, o l'atto di diniego, sono emessi dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, sulla base della documentazione istruttoria trasmessa dal gestore del Canone.
  7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive)<sup>1</sup>, la conclusione sia negativa che positiva del procedimento è composta dalla concessione o autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, o in alternativa, qualora sia determinata da una pluralità Autorizzazioni e/o Concessioni, comporta l'adozione di un provvedimento conclusivo da parte del responsabile del SUAP, trasmesso per conoscenza a tutti gli uffici e a tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento, compreso il gestore del Canone. Gli estremi dell'atto vanno inseriti nell'apposito archivio informatico, accessibile per via telematica.
  8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, il portale SUAP prevede un procedimento di inserimento della pratica soggetto a compilazione per step successivi, con previsione di allegati obbligatori, senza i quali non poter completare ed inviare la pratica.
  9. Per quanto non disposto nel presente Regolamento in merito al procedimento ordinario di rilascio della Concessioni ed Autorizzazioni, compresi termini di conclusione, interruzioni e sospensioni, integrazioni, conferenze di servizi, diritti di partecipazione, ed ogni altra fase endoprocedimentale connessa, si rimanda all'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia.

### ARTICOLO 5

#### PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALI

<sup>1</sup> D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160. REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

**Art. 7. Comma 2.** Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

1. Non sono tenute alla presentazione di domanda attraverso il SUAP le richieste di Concessione o Autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria che non abbiano ad oggetto l'esercizio di una attività in forma imprenditoriale come, a titolo meramente esemplificativo, quelle effettuate da:
  - a. enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato;
  - b. O.N.L.U.S. per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - c. partiti politici o organizzazioni similari;
  - d. privati cittadini.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono presentare apposita domanda da inoltrarsi all'ufficio Protocollo del Comune preferibilmente a mezzo pec (protocollo@pec.bovolone.gov.it). In alternativa possono essere accettate anche istanze in formato cartaceo direttamente allo sportello dell'Ufficio Protocollo.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e pubblica sul sito istituzionale dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
4. Le istanze inoltrate ai sensi del precedente comma 2, se esenti da Canone, saranno istruite dall'Ufficio Tributi del Comune, che provvederà alla richiesta di ogni parere necessario, per quanto di competenza, **all'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Patrimonio,** e al Comando di Polizia Locale nonché ad ogni altro ufficio od ente si rendesse necessario al fine della Concessione o Autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria. Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, sulla base della documentazione istruttoria, emetterà apposito atto di Concessione o Autorizzazione, o atto di diniego e trasmetterà lo stesso al gestore del Canone.
5. Le istanze inoltrate ai sensi del precedente comma 2, soggette a Canone, saranno trasmesse dall'Ufficio Tributi al gestore del Canone, il quale sarà responsabile dell'Istruttoria ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è, di norma, di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso il Comune di Bovolone, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento o eventuali richieste di documentazione integrativa con relativa sospensione dei termini.
7. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione, o Autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

### ARTICOLO 6

#### RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio della Concessione o Autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b. rimborso dei diritti di istruttoria, se la domanda è inoltrata a mezzo del SUAP, come stabiliti dal Comune;
  - c. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
  - d. pagamento della prima rata o della rata unica del Canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente Regolamento.
2. **Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58,** Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o al rinnovo della Concessione o Autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per il Canone **e altri tributi locali progressi,** **tributi**



locali pregressi<sup>2</sup>, sanzioni del Codice della Strada già definitivamente accertate, o qualunque altro tipo di entrata comunale anche patrimoniale o di diritto privato. Non si considera moroso chi provveda all'intero saldo di ogni debito pregresso, o chi aderisca ad un piano di rateazione provvedendo al versamento delle rate concordate.

3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del Canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di Concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

#### ARTICOLO 7

##### CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il provvedimento di Concessione o Autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
  - b. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
  - c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
  - d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e. gli obblighi del titolare della Concessione o Autorizzazione;
  - f. l'importo dovuto del Canone di cui al Titolo III del presente Regolamento.
2. Il provvedimento di Autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a. l'ubicazione del mezzo;
  - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
  - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e. il periodo di validità di tre anni, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992;
  - f. gli obblighi del titolare della Concessione o Autorizzazione;
  - g. l'importo dovuto del Canone di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. La Concessione o Autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte del SUAP, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del Canone.

<sup>2</sup> D.L. 34/2019. ART. 15-TER. MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI.

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

4. La Concessione o Autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere conservata ed esibita a richiesta per personale incaricato della vigilanza.

### ARTICOLO 8

#### PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al concessionario o al titolare dell'Autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di Concessione o Autorizzazione.
2. Il concessionario o il titolare dell'Autorizzazione non possono mutare l'uso per il quale la Concessione o l'Autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, né cederla ad altri soggetti.
3. Il concessionario o il titolare dell'Autorizzazione rispondono in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e a terzi dall'utilizzo della Concessione o dell'Autorizzazione, sollevando il Comune ed il gestore del Canone da ogni responsabilità in merito.
4. E' fatto obbligo al concessionario o al titolare dell'Autorizzazione, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta. In mancanza, vi provvede il Comune con escussione del deposito cauzionale ed addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali e per lo smaltimento dei rifiuti.
5. Il concessionario o il titolare dell'Autorizzazione sono tenuti ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il titolare dell'Autorizzazione sono obbligati a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario o il titolare dell'Autorizzazione devono darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'Autorizzazione sono tenuti a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della Concessione od Autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della Concessione o Autorizzazione.
8. Su ogni cartello pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
9. Il concessionario o il titolare dell'Autorizzazione sono tenuti al pagamento del Canone, se dovuto.

### ARTICOLO 9

#### SUBENTRO

1. Il provvedimento di Concessione o Autorizzazione all'occupazione annuale o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della Concessione o Autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, entro non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova Concessione o Autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione dei medesimi elementi previsti per la domanda originale.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente Concessione o Autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto inoltro della domanda di cui al comma 2, l'occupazione viene considerata abusiva, con tutti gli effetti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
5. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per la stessa, che non è frazionabile in rapporto alla titolarità.
6. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella Concessione o Autorizzazione qualora gli obblighi relativi al Canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

### ARTICOLO 10

#### RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Concessione o Autorizzazione rilasciata con carattere annuale, si intende avente durata fino al 31 dicembre di ogni esercizio, salvo proroga tacita di anno in anno.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, ed è rinnovabile a mezzo di SCIA.
3. Il titolare della Concessione o Autorizzazione con carattere temporaneo può, almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga, giustificandone i motivi e la necessità sopravvenuta.
4. La domanda di proroga, nella quale vanno indicati gli estremi della Concessione o Autorizzazione che si chiede di prorogare, deve essere inoltrata con le stesse modalità, disposizioni, regole ed obblighi previsti per la Concessione o Autorizzazione originaria.
5. Il rinnovo tacito della Concessione o Autorizzazione annuale è subordinato al pagamento del Canone e ad ogni obbligo in capo al concessionario o al titolare della Autorizzazione.

### ARTICOLO 11

#### REVOCA E MODIFICA. RINUNCIA.

1. L'amministrazione può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di Concessione o Autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione, debitamente motivato, deve essere notificato al concessionario o al titolare dell'Autorizzazione anche a mezzo pec.
3. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, modifica o sospensione, è dovuto il rimborso del Canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente Regolamento.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione inoltrata con la medesima modalità di presentazione della domanda originale. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del Canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il Canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla Concessione o Autorizzazione, né dà diritto al mancato pagamento o al rimborso del Canone.

5. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

### ARTICOLO 12

#### DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del Canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla Concessione o Autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del Canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 48 del presente Regolamento, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla Concessione o Autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del Canone già pagato.

### ARTICOLO 13

#### ALTRE CAUSE DI DECADENZA O ESTINZIONE

1. Oltre alla decadenza di cui al precedente articolo 12, sono causa di decadenza dalla Concessione o Autorizzazione i seguenti casi:
  - a. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c. la mancata occupazione del suolo pubblico, senza giustificato motivo, entro 30 giorni per le concessioni annuali ed entro 5 giorni per le occupazioni temporanee; il termine decorre dalla data iniziale fissata nell'atto di Concessione o Autorizzazione;
  - d. l'esposizione pubblicitaria non installata entro due mesi dalla data del ritiro o della trasmissione dell'Autorizzazione;
  - e. la venuta meno delle condizioni che costituivano presupposto al rilascio della Concessione o Autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 12, il titolare della Concessione decaduta è obbligato alla rimozione delle occupazioni o alla copertura delle esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con escussione dell'eventuale deposito cauzionale ed addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali e per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Sono cause di estinzione della Concessione o Autorizzazione:
  - a. la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;



- b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo Autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la Concessione in atto.
4. In caso di estinzione della Concessione o Autorizzazione, gli eredi, o i soci solidalmente con il liquidatore, o il curatore del fallimento, sono obbligati alla rimozione delle occupazioni o alla copertura delle esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con escussione dell'eventuale deposito cauzionale ed addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali e per lo smaltimento dei rifiuti.

#### ARTICOLO 14

#### OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE

1. Sono considerate abusive le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni pubblicitarie:
  - a. poste in essere senza la Concessione o l'Autorizzazione del Comune di Bovolone, o senza presentazione di SCIA, ove consentito;
  - b. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di Concessione o Autorizzazione o in successivi atti di proroga rilasciati;
  - c. mantenute in essere malgrado ne sia intervenuta la revoca, la sospensione, la rinuncia, la decadenza o l'estinzione;
  - d. effettuate da persona diversa rispetto al concessionario o al titolare dell'Autorizzazione salvo i casi di subingresso debitamente autorizzati.
2. Nei casi di occupazione abusiva il Funzionario Responsabile, in virtù dei poteri conferiti da quanto previsto al comma 823 dell'art. 1 della citata L. 160/2019, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione di ogni impianto, e alla copertura di ogni messaggio pubblicitario, intimando un termine massimo di giorni 7 per adempiere.
3. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione, e il ripristino e la copertura di eventuali messaggi pubblicitari saranno effettuati d'ufficio. Ogni costo sarà posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Il Canone di cui al presente Regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti, comprese quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992<sup>3</sup>.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009<sup>4</sup>, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale<sup>5</sup> e

<sup>3</sup> D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). ART. 20

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

<sup>4</sup> LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA. ARTICOLO 3.

16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

<sup>5</sup> ART. 633 CODICE PENALE. INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI.



**COMUNE DI BOVOLONE**  
*Provincia di Verona*

dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

**ARTICOLO 15**  
**ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI**

1. Il soggetto gestore del Canone provvede a registrare i provvedimenti di Concessione ed Autorizzazione emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Il soggetto gestore del Canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del Canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di Concessione o Autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di Concessione ed Autorizzazione.
3. Il soggetto gestore del Canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente Regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

**CAPO II - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

**ARTICOLO 16**  
**AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della Concessione o Autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 del presente Regolamento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo, se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a. se persona fisica: i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione di luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, e, se esistente, della partita IVA e dell'indirizzo pec;
  - b. se persona giuridica: la denominazione sociale, con l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail, della partita IVA e dell'indirizzo pec, oltre all'indicazione del nominativo del legale rappresentante, unitamente ai dati anagrafici dello stesso e del suo codice fiscale;

---

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- c. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta; per le occupazioni effettuate per l'attività edilizia, il luogo esatto oggetto dell'occupazione dovrà essere individuato anche a mezzo di fotografia ed elaborato cartografico del sito;
  - d. l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati; per le occupazioni di suolo pubblico effettuate per l'attività edilizia, la misura dello spazio occupato dovrà essere individuato a mezzo di planimetria;
  - e. la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo; per le occupazioni effettuate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante, dovrà essere indicata la data di inizio e fine occupazione e, se diversa, la data montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - f. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di Concessione o Autorizzazione.
2. A seconda delle varie tipologie di occupazione, la domanda deve essere corredata dell'ulteriore documentazione indicata negli articoli seguenti. E' in ogni caso facoltà dell'ente richiedere ulteriore documentazione finalizzata all'istruttoria di particolari casistiche di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
  3. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, fatto salvo quanto già stabilito in merito alle occupazioni d'urgenza.

### ARTICOLO 17

#### OCCUPAZIONI FINALIZZATE ALL'ATTIVITÀ EDILIZIA

1. Fatto salvo quanto già indicato all'art. 16, le richieste di occupazione inerenti l'attività edilizia, effettuate con impalcature, gru, recinzioni o ogni altro manufatto necessario allo scopo, dovranno essere presentate dall'impresa incaricata dei lavori, e corredate da:
  - a. planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni, dei coni visuali riferiti alla documentazione fotografica, degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni;
  - b. documentazione fotografica con individuazione del punto esatto dell'occupazione;
  - c. elaborato cartografico catastale del sito.
2. Dovrà inoltre essere allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti:
  - a. che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità;
  - b. di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
  - c. di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
3. È facoltà dell'ente richiedere il versamento di un deposito cauzionale a tutela del suolo pubblico occupato e del suo ripristino, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.

### ARTICOLO 18

#### OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA ESERCIZI PUBBLICI PER I PLATEATICI



1. Nella progettazione e realizzazione dell'allestimento di superfici a cielo libero sugli spazi pubblici ove ospitare servizi di somministrazione e ristorazione, ci si dovrà attenere alle linee guida descritte nel presente articolo. Gli indirizzi di seguito esposti potranno essere utilizzati, dove pertinente, anche come criteri per programmare altri tipi di allestimenti temporanei (eventi commerciali, spettacoli, mostre).
2. Per plateatico si intende l'insieme degli elementi di arredo, siano essi tavoli, sedie, pedane, singoli o aggregati, con o senza parapetti, senza copertura ad eccezione di ombrelloni o tende retrattili, facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto.
3. La progettazione degli allestimenti sugli spazi pubblici, pertanto, deve essere indirizzata con riferimento a:
  - a. caratteristiche degli edifici prossimi alle superfici interessate dagli allestimenti;
  - b. superficie da utilizzare per gli allestimenti;
  - c. percorsi e visuali (interferenti con gli allestimenti);
  - d. caratteristiche del contesto (arredo urbano, elementi preesistenti, usi abituali delle superfici circostanti).
4. La progettazione può prevedere plateatici con o senza pedane o parapetti.

#### **Progetti con pedana e parapetti**

Sono ammissibili pedane alla base del plateatico nel caso in cui le stesse interessino:

- a. parte di carreggiata destinata a stalli di sosta, siano essi riservati e/o a pagamento;
- b. dissesti di superfici pavimentate finalizzate all'eliminazione di eventuali dislivelli;
- c. forti pendenze del sedime esistente.

La pedana può essere realizzata con tipologia strutturale diversa; può avere altezze diverse in relazione alla collocazione propria, da concordarsi in sede di Autorizzazione; dovrà essere accessibile dai diversamente abili ed essere completamente nascosta per la parte strutturale da elementi lignei. Il piano di calpestio dovrà essere costituito da un pavimento in doghe di legno trattato della medesima tonalità del parapetto, se richiesto.

La pedana dovrà essere installata in semplice appoggio, tale da escludere qualsiasi manomissione del suolo pubblico e non dovrà impedire in alcun modo lo scolo delle acque piovane, l'accesso a chiusini d'ispezione né ai sottoservizi in genere.

Tali strutture dovranno risultare integrate con le caratteristiche morfologiche e materiche degli spazi urbani in cui viene progettato l'allestimento. La coerenza con il contesto può essere interpretata come omogeneità dei materiali e delle loro caratteristiche di impiego. L'utilizzazione di materiali diversi o di forma di impiego diverse delle preesistenze deve essere motivata in sede progettuale e garantire coerenza ed armonia con il contesto.

La manutenzione, la pulizia e l'eventuale ripristino delle strutture è totalmente a carico dell'esercente nel rispetto di quanto autorizzato.

I parapetti laterali dovranno essere realizzati in conformità all'allegata scheda grafica (allegato A). Essi dovranno essere ancorati alla pedana, calcolati in modo da non essere soggetti a ribaltamento ed essere realizzati con montanti e crociera "romana" in legno. Qualsiasi struttura in ferro che si rendesse necessaria alla sicurezza ed al montaggio non dovrà essere a vista ma nascosta con elementi in legno della medesima tipologia e tonalità di colore della pedana.

#### **Progetti senza pedana ma con parapetti**

Sono ammissibili plateatici senza pedana ma con parapetti solo nel caso in cui gli stessi interessino parte di superfici pavimentate di aree pedonali e/o spazi di pubblico passaggio, quali marciapiedi, piazze, vie, portici.

5. Il principale riferimento per la progettazione degli allestimenti è costituito dall'edificio più prossimo alla superficie esterna utilizzata. In particolare il prospetto dell'edificio, che costituisce il "fondale" dello spazio utilizzato per gli allestimenti, deve essere oggetto di analisi dei riferimenti compositivi e formali che possono guidare la scelta, morfologica e dimensionale, degli elementi impiegati per allestire la superficie interessata dall'intervento. Gli elementi



di riferimento da considerare nella progettazione, elencati al punto precedente, devono essere indicati e descritti nella relazione illustrativa della proposta di allestimento.

6. La superficie da impiegare per gli allestimenti corrisponde, di regola, alla proiezione sulle aree esterne dell'estensione del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento. L'estensione ulteriore rispetto al fronte dell'esercizio di riferimento è ammessa fatto salvo i diritti degli esercizi confinanti. L'Amministrazione, al fine di consentire il libero sviluppo degli esercizi pubblici, si avvale della facoltà di revoca delle aree in estensione precedentemente assentite. E' possibile richiedere l'ampliamento dell'area riferita al singolo esercizio commerciale, stante la compatibilità con quanto stabilito dalle schede grafiche (allegato A) ed alla disponibilità di superfici libere.
7. La progettazione degli allestimenti deve garantire la percorribilità libera degli spazi pubblici e le visuali da salvaguardare, rappresentando i principali punti di percezione visiva del contesto pubblico del nucleo urbano. Le caratteristiche dei percorsi e delle visuali dovranno essere approfondite e dettagliatamente illustrate in sede di progetto.
8. Il progetto degli allestimenti deve tenere conto delle caratteristiche del contesto in cui essi saranno collocati in modo da non determinare impatti negativi su elementi qualificanti o da prevedere interventi mitigativi su elementi impropri preesistenti. Oltre a quanto illustrato nei punti precedenti, in sede progettuale la valutazione dei riferimenti contestuali dovrà prendere in considerazione:
  - a. vegetazione;
  - b. arredo di spazi urbani;
  - c. illuminazione pubblica;
  - d. insegne;
  - e. strutture accessorie o temporanee.
  - f. preesistenti allestimenti.
9. La documentazione grafica illustrativa allegata alle presenti linee guida (allegato A) ha carattere indicativo per la progettazione e la realizzazione degli allestimenti.
10. Non è contemplata l'ipotesi di realizzare allestimenti con caratteristiche tali da portare alla formazione di spazi completamente chiusi, tali da configurarsi come un "contenitore" con caratteristiche volumetriche. E' vietato l'utilizzo di chiusure laterali con materiale della stessa tipologia delle coperture e/o trasparenti, anche rimovibili, tali da connotare la struttura nel suo complesso quale un volume aggiunto ad uso privato su spazio pubblico.
11. E' consentita la copertura dei plateatici unicamente con ombrelloni a palo centrale in legno e/o in metallo, con tessuto in fibra naturale a tinta unita color bianco o avorio. Non sono ammesse coperture in tessuti plastificati lucidi o in PVC. Non sono ammesse scritte e/o forme di pubblicità da parte di fornitori diretti o indiretti su nessun elemento di arredo oggetto di Concessione. Gli ombrelloni devono avere forme regolari - quadrata o rettangolare - e possono essere utilizzati anche in serie. Non è in nessun caso ammesso l'impiego di differenti tipologie di ombrelloni a copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico. Gli ombrelloni non dovranno in alcun modo essere fissati al suolo e/o fissati alla pedana ove prevista.

In alternativa agli ombrelloni è consentita la copertura dei plateatici con strutture leggere in metallo in appoggio sul suolo pubblico e sormontate da teli fissi o mobili in tessuto naturale e/o materiale plastico idrorepellente. Essi non debbono fuoriuscire nella loro proiezione verticale dal sottostante plateatico.
12. Nei casi di percorsi situati in posizione intermedia tra spazi funzionali interni ed esterni (gestiti unitariamente) non è possibile prevedere coperture in continuità tra essi collocati in corrispondenza di tali percorsi. I percorsi indicati dovranno risultare sempre a cielo libero. E' ammessa l'utilizzazione di elementi contenenti arredo vegetale per la configurazione della continuità tra spazi esterni e interni della stessa unità funzionale; tali elementi non devono causare l'interruzione dei percorsi pubblici.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

13. La scelta delle colorazioni degli elementi che compongono l'allestimento dovrà essere coerente con le indicazioni contenute nelle presenti linee guida con i riferimenti del contesto, in particolare avendo riguardo agli edifici più prossimi. Il Comune potrà dotarsi di una "cartella colori" da usare come riferimento per le scelte progettuali degli allestimenti.
14. La scelta degli arredi da utilizzare è demandata ad ogni singolo intervento. Essa dovrà essere indicata in sede di progettazione degli allestimenti, illustrando i criteri di scelta, fondati sulla coerenza con le parti disciplinate dal presente studio.  
È vietato l'uso di tavoli in plastica di tipo seriale. Saranno valutati tavoli e sedie con struttura rigorosamente in metallo realizzati con design e/o materiali caratterizzati da elevata qualità e comunque non impattanti o in contrasto con i caratteri di sobrietà del centro storico in generale e dello specifico contesto in particolare. Il Comune si riserva di escludere l'impiego di arredi ritenuti impropri o non adeguati per l'obiettivo di tutela e valorizzazione del decoro urbano. Potrà essere valutato l'utilizzo di arredi alternativi in materiale ecosostenibile limitatamente a divanetti esterni in aggiunta e non sostitutivi dei tavoli e sedie in metallo sopra richiamati. Al fine di una puntuale azione di pulizia, eventuali imbottiture devono essere facilmente rimovibili, realizzate in tessuto tinta unita, tono su tono, di colore a scelta nella gamma delle terre, dall'avorio al ruggine.  
La collocazione di eventuali fioriere potrà avvenire all'interno dell'area concessa, eventualmente anche per la delimitazione della stessa senza parapetti. Le fioriere dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche dei materiali previste per la struttura concessa, e dovranno essere doverosamente gestite e curate dal richiedente.
15. L'eventuale illuminazione degli spazi interessati dagli allestimenti dovrà essere illustrata in sede di progetto. Gli elementi illuminanti dovranno essere integrati con gli allestimenti. Il Comune si riserva di escludere l'impiego di soluzioni e materiali ritenuti impropri o inadeguati.
16. Fatto salvo quanto già indicato all'art. 16, le richieste di occupazione avanzate da pubblici esercizi per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo plateatico, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione fotografica a colori del contesto urbano di riferimento:
  - a. vista panoramica della via, piazza o portico interessati dall'occupazione pubblica;
  - b. prospetto dell'edificio cui appartiene l'esercizio commerciale;
  - c. vista frontale e laterale dell'area oggetto di occupazione;
  - d. dettagli sulla pavimentazione esistente e su altri eventuali elementi presenti;
  - e. tutti i componenti di arredo – tavoli, sedie, ombrelloni, pedane, coperture, vasi ecc. – che si intendono proporre.
17. Dovranno inoltre essere allegati i seguenti elaborati di progetto:
  - a. estratto mappa in scala 1:500 con l'indicazione dell'area pubblica che si intende occupare;
  - b. inquadramento urbanistico alla scala 1:1000;
  - c. planimetria, piante sezioni e prospetti più significativi in scala 1:100 (in scala 1:50 esclusivamente per il centro storico) integralmente quotate e relative all'occupazione da realizzare, con indicazione delle strade circostanti complete della larghezza della carreggiata, con indicazione dell'ingombro dell'occupazione, dei passaggi pedonali, della presenza di eventuali elementi a contorno (semafori, piante, pali distribuzione, confini, piste ciclabili).
  - d. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento con indicazione dettagliata di materiale, forma e colore degli arredi scelti;
  - e. Autorizzazione condominiale relativa all'occupazione di suolo privato ad uso pubblico;
  - f. rendering dell'allestimento proposto, e/o suo inserimento nel contesto urbano;
  - g. elaborato grafico planimetrico in formato A4 relativo alla superficie concessa che sarà allegato alla pratica al momento del rilascio della Concessione e dovrà essere esposto in luogo visibile all'interno dell'attività.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- h. dichiarazione di accettazione dell'obbligo di mantenere il plateatico e quanto ad esso connesso in condizioni manutentive ottimali in termini di pulizia e decoro, in particolare per quanto riguarda le fioriere ornamentali, che dovranno essere piantumate e mantenute in perfette condizioni andando a sostituire tempestivamente eventuali ornamenti vegetali deteriorati.

Il progetto dovrà tenere conto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico.

18. Entro 8 giorni dal montaggio ed in ogni caso prima di renderla utilizzabile dagli avventori, dovrà essere prodotta anche la certificazione di idoneità statica annuale relativa all'occupazione autorizzata.
19. E' facoltà dell'ente richiedere il versamento di un deposito cauzionale a tutela del suolo pubblico occupato e del suo ripristino ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.

### ARTICOLO 19

#### ESPOSIZIONI DI MERCI FUORI NEGOZIO

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

### ARTICOLO 20

#### OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE, ANCHE CIRCENSE

1. Le richieste di occupazione avanzate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante, anche circense, sono disciplinate dall'apposito Regolamento di applicazione. La responsabilità dell'istruttoria è in capo all'Ufficio Commercio del Comune di Bovolone.

### ARTICOLO 21

#### OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SIMILARI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE

1. Nei due mesi precedenti ogni consultazione elettorale o referendaria, l'occupazione di suolo pubblico da parte di partiti, gruppi ed organizzazioni politiche è disciplinata dal presente articolo. Al di fuori di questi particolari periodi, la richiesta di occupazione segue invece il normale iter di approvazione di cui all'art. 16.
2. L'assegnazione degli spazi alle formazioni politiche del territorio, per l'installazione di gazebo per lo svolgimento di attività propagandistica di superficie non superiore a mq. 10, deve avvenire con le seguenti modalità:



- a. entro la data di convocazione dei comizi dell'anno di consultazione elettorale, sul sito internet istituzionale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi un avviso indicante gli spazi disponibili in Piazza Vittorio Emanuele II, come da planimetria (allegato C) al presente provvedimento;
  - b. tale avviso contiene il termine entro il quale le formazioni politiche del territorio interessate devono presentare domanda al Comune, secondo una modulistica allo scopo predisposta, e resa disponibile con la medesima pubblicazione;
  - c. decorso il termine per la presentazione delle domande, l'assegnazione degli spazi alle formazioni politiche avviene mediante sorteggio in seduta pubblica;
  - d. limitatamente alle elezioni comunali, verrà assegnato uno spazio ad ogni candidato sindaco in base all'ordine di estrazione della commissione mandamentale; il numero di lista assegnato corrisponderà al numero del posteggio assegnato sulla planimetria (allegato C);
  - e. qualora le domande fossero in numero superiore a quello degli spazi disponibili, una volta terminata l'assegnazione con sorteggio degli spazi individuati nella planimetria di Piazza Vittorio Emanuele II, allegato B, si procederà con ulteriori assegnazioni, per le domande in esubero, negli spazi individuati in Piazza Scipioni, come da planimetria (allegato D);
3. L'Autorizzazione rilasciata sulla base dell'esito del sorteggio ha durata fino al trentesimo giorno successivo a quello nel quale vengono resi definitivi i risultati delle consultazioni elettorali e/o referendarie.
  4. L'assegnazione sarà comunque da intendersi sospesa nel periodo precedente le consultazioni elettorali e/o referendarie, nei termini e tempi previsti dalle norme specifiche.
  5. In caso di accertata mancata occupazione, non comunicata preventivamente, per un periodo superiore a 30 giorni, l'Autorizzazione verrà revocata.
  6. di stabilire altresì che la seconda domenica di ogni mese, in concomitanza con la "giornata dell'hobbista" di cui alla delibera di G.C. n. 141 del 16.12.2015, e in occasione di altre manifestazioni che interessano piazza Vittorio Emanuele, gli spazi vengano assegnati in Piazza Scipioni, mantenendo la stessa numerazione, come da planimetria (allegato D).

### **CAPO 3 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE INSTALLAZIONI DI MEZZI ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

#### **ARTICOLO 22**

##### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 del presente Regolamento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a. se persona fisica: i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione di luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, e, se esistente, della partita IVA e dell'indirizzo pec;
  - b. se persona giuridica: la denominazione sociale, con l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail, della partita IVA e dell'indirizzo pec, oltre



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- all'indicazione del nominativo del legale rappresentante, unitamente ai dati anagrafici dello stesso e del suo codice fiscale;
- c. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria; è opportuna anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
  - d. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata dell'installazione o esposizione richiesta;
  - e. il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - f. la ragione per la quale è richiesta;
  - g. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
  - h. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di Concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
  - i. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
2. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovranno essere allegati:
    - a. documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
    - b. progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
  3. Dovrà inoltre essere allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti:
    - a. che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16.12.1992, n. 495;
    - b. che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge (limitatamente agli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità).
  4. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
  5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di Concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'Autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
  6. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune e al gestore del Canone prima della esposizione in tutti i casi in cui la Concessione o l'Autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
  7. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad Autorizzazione ma a semplice comunicazione da effettuarsi al gestore del Canone, e per conoscenza, al Comune.



COMUNE DI BOVOLONE  
Provincia di Verona

ARTICOLO 23  
DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

**Insegne d'esercizio:** targhe, pannelli, scritte, tabelle e simili a carattere permanente esposti esclusivamente nella sede o nelle pertinenze di un'attività.

**Cartelli:** tutti i mezzi pubblicitari collocati su pali o supporti autonomi, mono o bifacciali, opachi o luminosi.

**Vetrofanie:** messaggi pubblicitari con marchi o loghi applicate ai vetri degli esercizi.

**Preinsegne:** scritte su frecce direzionali mono o bifacciali, installate in luogo diverso da quello di esercizio di un'attività.

**Preinsegne speciali in Via Madonna e Via San Pierino:** impianti installati dall'Amministrazione Comunale, riservati alle ditte con l'accesso diretto in traverse di via Madonna e Via San Pierino.

**Striscioni, locandine e standardi:** elementi privi di rigidità mono o bifacciali, ancorati ad appositi impianti.

**Insegne di pubblico servizio:** le indicazioni riguardanti e pertinenti servizi.

**Tende parasole:** sono tende collocate sulle facciate di edifici con scritte inerenti l'esercizio dell'attività.

**Targhe professionali:** targhe di dimensione massima pari a 300 cm<sup>2</sup> che indicano il nome, la ragione sociale, il logo o il marchio e l'attività di studi professionali, ditte ed enti che hanno sede dell'edificio interessato.

**Pubblicità temporanea:** quella effettuata con impianti mobili installati solo per brevi periodi (ad esempio "camion vela").

ARTICOLO 24  
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI PUBBLICITARI

<p><b>materiali ammessi per le insegne:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pietra</li><li>• legno</li><li>• ottone</li><li>• rame</li><li>• bronzo</li><li>• ferro</li><li>• alluminio verniciato</li><li>• materiali plastici: in lastra piana, come sostituti del vetro, color bianco o opaco o trasparente</li><li>• acciaio non lucido</li><li>• vetro</li></ul>
---	---



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

	<ul style="list-style-type: none"><li>• pittura non fosforescente</li><li>• altri materiali</li></ul>
<b>materiali esclusi:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• materiali plastici diversi da quanto sopra</li><li>• alluminio anodizzato</li></ul>
<b>altezza:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• altezza minima da terra pari a cm. 2. 20 per qualsiasi elemento</li></ul>
<b>luminosità ammessa:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• luce propria, diretta, indiretta o riflessa</li></ul>
<b>luminosità non ammessa:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• fasci di luce diretti verso il cielo o verso superfici riflettenti</li></ul>
<b>cartelli pubblicitari strutture e materiali ammessi:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ammesse le tipologie indicate sulla scheda tecnica (allegato B) da realizzare in ferro trattato grigio scuro opaco o nero opaco</li></ul>

1. Le parti strutturali dei mezzi pubblicitari devono essere realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e devono essere tenuti in buono stato di manutenzione.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I colori dei manufatti non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

**ARTICOLO 25**

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE**

1. Al fine e per gli effetti della presente norma il territorio comunale è diviso in quattro zone omogenee i cui ambiti si identificano con la zonizzazione del P.A.T. e P.I. vigente:
  - a. ZONA 1 pubblicità limitata – **identificata nel perimetro del centro storico, nuclei storici, zone con vincoli ambientali, archeologici e architettonici: (ZONE A – ED. VINCOLATI – NUCLEI STORICI – ZONE F);**
  - b. ZONA 1/bis pubblicità limitata – **identificata con la direttrice principale nord/sud S.P. 2 (dall’inizio di Via Madonna alla fine di Via San Pierino);**



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- c. ZONA 2 pubblicità ordinaria - **identificata nel perimetro delle zone omogenee a vocazione residenziale e agricole (ZONE: B – C – PEEP – E)**
- d. ZONE 3 pubblicità ampliata - **identificata con zone omogenee a prevalente od esclusiva vocazione produttiva e/o commerciale (ZONE D)**

**ARTICOLO 26**

**PUBBLICITÀ AMMISSIBILE PER ZONA OMOGENEA**

<p>Zona 1 - pubblicità limitata CENTRO STORICO, NUCLEI STORICI, ZONE CON VINCOLI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI zone A - ed. vincolati - nuclei storici - zone F</p> <p><i>Collocazione</i></p>	
<b>Insegne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>insegne monofacciali</u>: installate, di norma, nel senso di marcia dei veicoli presso la sede dell'attività e nelle pertinenze accessorie</li><li>• solo al piano terreno o al piano primo</li><li>• <u>collocate</u> di regola sui sopraluce delle vetrine e nelle aperture murarie con larghezza pari all'apertura stessa</li><li>• insegne a bandiera: solo di antica trazione e foggia; non possono superare in balzo 1/3 della larghezza del marciapiede (nel caso esista), della via e comunque con un minimo utilizzabile di cm. 50 ed un massimo non superiore a cm. 120</li><li>• arretrate rispetto agli angoli degli edifici di una misura pari ad almeno due volte lo sbalzo</li><li>• <u>in caso di più insegne sul prospetto di un edificio</u>, si dovranno ricercare criteri di omogeneità nelle forme, nelle dimensioni e nei colori rapportandosi con i parametri ed i toni della facciata</li></ul>
<b>Limiti superiori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• eventuale listolina in pietra o altro materiale</li><li>• bordo inferiore del primo corso di finestre</li><li>• eventuale marcapiano o eventuali barbacani</li></ul>
<b>Limiti inferiori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto</li></ul>



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

<b>Limiti laterali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• qualunque elemento architettonico caratterizzante le vetrine</li></ul>
<b>Spessore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• massimo cm. 10 per quelle luminose e di cm. 5 per quelle non luminose escluse le parti decorative secondarie</li></ul>
<b>Vetrofanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• collocate sulle vetrine</li></ul>
<b>Tende pubblicitarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>collocate</u> al piano terra all'interno o sopra le vetrine e/o le porte delimitate dagli elementi architettonici caratterizzanti le aperture;</li><li>• <u>aggetto</u> di norma non superiore a 120 cm dalla facciata superiore se consentito dalle dimensioni del marciapiede o su aree private con <u>colorazione</u> compatibile con l'assetto cromatico della facciata</li></ul>
<b>Striscioni, totem, locandine e stendardi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ammessi unicamente</u> per la promozione di eventi culturali, sportivi, sociali e simili patrocinati dal Comune di Bovolone, previo accordo anche con il Parroco della Parrocchia "San Giuseppe" in caso di installazione temporanea prossimità del Duomo o dell'Oratorio San Biagio.</li></ul> <p>Fatto salvo quanto sopra in merito al contenuto, gli striscioni possono essere installati prioritariamente nei tre punti del territorio già opportunamente predisposti in Via Carlo Alberto, Via Crosare, Via San Pierin. Ulteriori postazioni dovranno rispettare le norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e dal Regolamento di Esecuzione (DPR 495/1192).</p> <p>I totem e simili manufatti potranno essere installati a decorrere dal trentesimo giorno antecedente l'evento e dovranno essere rimossi entro 48 ore dalla data o dall'ultima data, in caso di eventi a ripetizione periodica, di effettuazione dell'evento, pena l'addebito dei diritti di sopralluogo pari ad € 25,00 per ogni giorno di mancata rimozione.</p> <p>Decorsi inutilmente 8 giorni dalla scadenza dell'obbligo di rimozione, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo, ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.</p> <p>In tutto il territorio comunale le locandine possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno.</p>



**Tipologie non ammesse**

- Cartelli pubblicitari, totem o strutture simili intese come pannelli, tabelle o altri impianti a carattere permanente esposti lungo i percorsi stradali riportanti messaggi pubblicitari
- insegne a tetto di qualsiasi tipo

**Zona 1-bis - pubblicità limitata**

PRINCIPALE DIRETTRICE NORD-SUD S.P. 2 - VIA MADONNA E VIA S. PIERIN

*Collocazione*

<b>Insegne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>monofacciali</u> installate di norma nel senso di marcia dei veicoli presso la sede dell'attività, nelle pertinenze accessorie</li><li>• <u>solo al piano terra o al piano primo</u></li><li>• <u>collocate</u> nei sopraluce o nei fori delle vetrine o porte o addossate all'esterno degli edifici con una sporgenza massima di cm. 15</li><li>• <u>a bandiera</u>: per servizi pubblici e dove non è possibile l'installazione parallela al senso di marcia. Sbalzo massimo pari a 1/3 della larghezza del marciapiede (nel caso esista), con un minimo utilizzabile di cm. 50 ed un massimo non superiore a cm. 120.</li><li>• <u>installazione di più insegne</u> sul prospetto di un edificio, si devono ricercare criteri di omogeneità nelle forme, nelle dimensioni e nei colori rapportandosi con i parametri ed i toni della facciata</li></ul>
<b>Spessore minimo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• cm. 10 per quelle luminose e di cm. 5 per quelle non luminose</li></ul>
<b>Vetrofanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• collocate sulle vetrine</li></ul>
<b>Cartelli pubblicitari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>monofacciali o bifacciali</u> posizionati in area pubblica o privata prospettante luoghi pubblici su idonei supporti delle tipologie indicate sulla scheda tecnica</li></ul>



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

	<p>da realizzare in ferro trattato, di sezione circolare, grigio scuro opaco o nero opaco</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>rispetto delle distanze</u> di cui all'art. 23 del Codice della Strada</li><li>• <u>rispetto della distanza</u> ml. 20 da impianti esistenti e/o previsti</li></ul>
<b>Tende pubblicitarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>collocate</u> al piano terra all'interno o sopra le vetrine e/o le porte delimitate dagli elementi architettonici caratterizzanti le aperture</li><li>• <u>aggetto</u> di norma non superiore a 120 cm dalla facciata o superiore se consentito dalle dimensioni del marciapiede o su aree private</li><li>• <u>colorazione</u> compatibile con l'assetto cromatico della facciata</li><li>• <u>altezza minima</u> da terra non inferiore a mt 2.20</li></ul>
<b>Superficie pubblicitaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• la superficie pubblicitaria di insegne, cartelli e impianti pubblicitari su area pubblica o privata non deve superare 6 mq per faccia impianto</li></ul>
<b>Complesso con più unità commerciali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>installazione di un unico impianto</u> pubblicitario che permetta la visibilità a tutte le attività commerciali o terziarie in eguale misura</li><li>• <u>superficie pubblicitaria</u> nel limite di mq 6 per faccia impianto</li><li>• <u>installazione di più impianti pubblicitari</u> su area privata solo nel caso di complesso edilizio con numero di attività superiore a 8</li></ul>
<b>Tipologie non ammesse</b>	
Insegne a tetto di qualsiasi tipo	
<b>Preinsegne speciali installate dall'Amministrazione Comunale</b>	
<b>Ditte interessate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente le ditte con almeno un accesso diretto in una delle traverse di Via Madonna e Via San Pierino</li><li>• ogni azienda ha diritto ad uno spazio pubblicitario</li></ul>



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

<b>Posizione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• solo nei punti già individuati dal Comune di Bovolone e sui quali risultano già installati i manufatti</li></ul>
<b>Preinsegne multiple</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>spazio pubblicitario</u> fino a mq. 0,75 (ml. 1,50 x 0,50) per ogni azienda</li><li>• <u>posizione dello spazio pubblicitario</u> all'interno dell'impianto assegnato in relazione all'ubicazione della ditta all'interno della traversa, in ordine di c.n. ascendente collocate sulle vetrine</li></ul>
<b>Preinsegne per unica azienda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• spazio pubblicitario non superiore a mq 2,5 per faccia impianto installazione dell'impianto a cura della ditta richiedente</li></ul>
<b>Illuminazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• consentita nei termini del presente articolo con allacciamento privato</li></ul>
<b>Richiesta inserimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• domanda attraverso SUAP</li></ul>

<p>Zona 2 - pubblicità ordinaria ZONE A VOCAZIONE RESIDENZIALE E AGRICOLE zone B - C - PEEP - E</p> <p><i>Collocazione</i></p>	
<b>Insegne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>monofacciali</u> installate di norma nel senso di marcia dei veicoli presso la sede dell'attività e/o, nelle pertinenze accessorie</li><li>• <u>solo al piano terra o al piano primo</u></li><li>• <u>collocate</u> nei sopraluce, nei fori delle vetrine o porte o immediatamente sopra la vetrina, con larghezza pari o inferiore alla vetrina sottostante</li><li>• <u>spessore massimo</u> cm. 10 per quelle luminose e di cm. 5 per quelle non luminose</li><li>• <u>collocazioni diverse saranno possibili in caso di sostituzione, riduzione e/o</u></li></ul>



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

	<p><u>restauro di insegne preesistenti già autorizzate</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>a bandiera</u>: per servizi pubblici e dove non è possibile l'installazione parallela al senso di marcia. Sbalzo massimo pari a 1/3 della larghezza del marciapiede (nel caso esista), con un minimo utilizzabile di cm. 50 ed un massimo non superiore a cm. 120</li><li>• <u>installazione di più insegne</u> sul prospetto di un edificio, si devono ricercare criteri di omogeneità nelle forme, nelle dimensioni e nei colori rapportandosi con i parametri ed i toni della facciata</li></ul>
<b>Vetrofanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• collocate sulle vetrine</li></ul>
<b>Cartelli pubblicitari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>monofacciali o bifacciali</u> posizionati in area pubblica o privata prospettante luoghi pubblici su idonei supporti in ferro trattato, di colore grigio scuro opaco o nero opaco</li><li>• <u>rispetto delle distanze</u> di cui all'art. 23 del Codice della Strada</li></ul>
<b>Tende pubblicitarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>collocate</u> al piano terra all'interno o sopra le vetrine e/o le porte delimitate dagli elementi architettonici caratterizzanti le aperture</li><li>• <u>aggetto</u> di norma non superiore a 120 cm dalla facciata o superiore se consentito dalle dimensioni del marciapiede o su aree private</li><li>• <u>colorazione</u> compatibile con l'assetto cromatico della facciata</li><li>• <u>altezza minima</u> da terra non inferiore a mt 2.20</li></ul>
<b>Superficie pubblicitaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• la superficie pubblicitaria di insegne, cartelli e impianti pubblicitari su area pubblica o privata non deve superare 6 mq</li></ul>
<b>Complesso con più unità commerciali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>installazione di un unico impianto</u> pubblicitario che permetta la visibilità a tutte le attività commerciali o terziarie in eguale misura</li><li>• <u>superficie pubblicitaria</u> nel limite di mq 6 per faccia impianto</li><li>• <u>installazione di più impianti pubblicitari</u> su area privata solo nel caso di complesso edilizio con numero di attività superiore a 8</li></ul>



**Tipologie non ammesse**

Insegne a tetto di qualsiasi tipo

Zona 3 - pubblicità ampliata

**ZONE A PREVALENTE O ESCLUSIVA VOCAZIONE PRODUTTIVA, COMMERCIALE O TERZIARIA**

**zone D**

*Collocazione*

**Insegne su edifici  
con destinazione  
d'uso  
Residenziale e/o  
commerciale -  
produttiva**

- monofacciali o bifacciali installate presso la sede dell'attività, nelle pertinenze accessorie
- collocate di norma nei sopraluce, nei fori delle vetrine o porte o immediatamente sopra la vetrina con larghezza proporzionata alla vetrina sottostante
- collocazioni diverse saranno possibili in caso di sostituzione, riduzione e/o restauro di insegne preesistenti
- Insegne a bandiera:
  - ✓ parallela al senso di marcia; non possono superare in balzo 1/3 della larghezza del marciapiede (nel caso esista)
- installazione di più insegne sul prospetto di un edificio adottando criteri di omogeneità nelle forme, nelle dimensioni

**Vetrofanie**

- Collocate sulle pareti vetrate

**Insegne su edifici  
interamente  
produttivi e/o  
commerciali**

- monofacciali o bifacciali a bandiera di qualsiasi tipo o foggia a condizione che si armonizzino con il prospetto dell'edificio
- insegne a bandiera collocate solo in area privata pertinenziale poste in modo ortogonale non possono avere superficie superiore a 6 mq per facciata



<b>Cartelli pubblicitari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• monofacciali o bifacciali posizionati in area pubblica o privata prospettante luoghi pubblici su idonei supporti in ferro trattato, di colore grigio scuro opaco o nero opaco</li><li>• rispetto delle distanze di cui all'art. 23 del Codice della Strada</li></ul>
<b>Complessi con più unità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• installazione di più impianti pubblicitari su area privata</li><li>• collocamento di più insegne in unico prospetto seguendo criteri di omogeneità di dimensioni e colori in armonia con i caratteri architettonici e i colori della facciata</li></ul>
<b>Insegne a tetto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• collocate solo su capannoni, con dimensioni proporzionali all'edificio e caratteristiche che si armonizzino con il prospetto</li></ul>
<b>Tende pubblicitarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• collocate preferibilmente al piano terra all'interno o sopra le vetrine e/o le porte, di dimensioni proporzionali alle dimensioni delle aperture su edifici adibiti interamente ad attività commerciali, industriali e artigianali in posizioni che si armonizzano con il prospetto e dimensioni proporzionali alle aperture</li><li>• colorazione compatibile con l'assetto cromatico della facciata</li><li>• altezza minima da terra non inferiore a mt 2,20</li></ul>

**ARTICOLO 27**

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. Ai sensi di quanto previsto nel comma 821 dell'art. 1 della legge 160/2019 citata, per quanto non innovato con il presente Regolamento, si richiama e conferma il Piano Generale degli Impianti già approvato con delibera di C.C. n. 59 del 28.12.2018 ed allegato in calce al presente Regolamento (allegato E). Esso definisce l'indicazione delle varie tipologie di impianti, nonché della loro ripartizione quantitativa.
2. La superficie minima degli impianti che viene destinata alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 300,00 pari a circa 19 mq ogni mille abitanti.



## TITOLO III APPLICAZIONE DEL CANONE E TARIFFE

### ARTICOLO 28

#### OGGETTO DEL CANONE

1. Oggetto del Canone sono le occupazioni di suolo pubblico e di suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ARTICOLO 29

#### AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il Canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il Canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod.civ.)<sup>6</sup> o mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato<sup>7</sup>.
3. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, essendo la popolazione residente superiore a diecimila abitanti. A tal fine, per la definizione di centro abitato si fa riferimento a quanto stabilito dai provvedimenti adottati dai competenti organi comunali e dalla normativa in materia di Codice della Strada.
4. Non si fa luogo all'applicazione del Canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del Canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e all'art. 23 del presente Regolamento, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 5 del presente articolo, esclude l'applicazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti

<sup>6</sup> Art. 1158 Codice Civile. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

<sup>7</sup> Dicitio ad patriam



**COMUNE DI BOVOLONE**  
*Provincia di Verona*

superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al Canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

**ARTICOLO 30**  
**SOGGETTO PASSIVO**

1. Il Canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di Concessione o Autorizzazione o dichiarazione, ove prevista dal presente Regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone è dovuto dal titolare dell'Autorizzazione, della Concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di Concessione o Autorizzazione, il Canone è indivisibile ed il versamento dello stesso deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile<sup>8</sup>, fatto salvo il diritto di regresso.

**ARTICOLO 31**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo del Canone è il Comune di Bovolone.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile (gestore del Canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Bovolone, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in Concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto, l'intera gestione del Canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e la riscossione anche coattiva del Canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di Concessione e Autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del Canone vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte del concessionario. In questo caso la gestione del Canone viene disciplinata, oltre che dalle norme di legge e dal presente Regolamento, anche da quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

---

<sup>8</sup> Art. 1292 Codice Civile. **Nozione della solidarietà.**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.



**COMUNE DI BOVOLONE**  
*Provincia di Verona*

**ARTICOLO 32**  
**MERCATI**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo Canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

**ARTICOLO 33**  
**CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Bovolone alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 16.151 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del Canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato F;
  - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
  - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
  - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
  - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

**ARTICOLO 34**  
**DURATA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE DIFFUSIONI PUBBLICITARIE**

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
  - a. sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di Concessione o Autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni e non superiore a 29 (ventinove) anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b. sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di Concessione o di Autorizzazione, è inferiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni;
2. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di Concessione o Autorizzazione, ove prevista dal presente Regolamento, superiori a 90 (novanta) giorni, sono considerate annuali.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

### ARTICOLO 35

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni di soprasuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il Canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
4. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il Canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
5. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il Canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il Canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini o oggetti promozionali, il Canone è dovuto per ciascun giorno di distribuzione e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

### ARTICOLO 36

#### APPLICAZIONE DEL CANONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del Canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del Canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui al comma 2, alla quale si applicano i coefficienti previsti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. La tariffa annuale standard per i Comuni con oltre diecimila abitanti, ma inferiori a trentamila, quale è il Comune di Bovolone, è pari ad € 40,00 il mq., così come stabilito all'articolo 1, comma 826, della citata legge n. 160/2019.

### ARTICOLO 37

#### APPLICAZIONE DEL CANONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TEMPORANEA

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del Canone in base alla tariffa di cui al comma 2, alla quale si applicano i coefficienti previsti da apposita deliberazione della Giunta Comunale. La misura del Canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

2. La tariffa temporanea standard per i comuni con oltre diecimila abitanti, ma inferiori a trentamila, quale è il Comune di Bovolone, è pari ad € 0,70 al metro al giorno, così come stabilito all'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 160/2019.

### ARTICOLO 38

#### APPLICAZIONE DEL CANONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI EFFETTUATE PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto:
  - a. dal soggetto titolare dell'atto di Concessione all'occupazione del suolo
  - b. dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della Concessione.
2. Il Canone è calcolato sulla base delle utenze complessive del soggetto titolare o del soggetto utilizzatore moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista per i Comuni fino a ventimila abitanti e pari ad € 1,50 ad utenza, come previsto all'articolo 1, comma 831, della citata legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, e va comunicato al Comune di Bovolone, a mezzo pec, entro il 30 aprile di ogni anno.

### ARTICOLO 39

#### APPLICAZIONE DEL CANONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER ALTRE TIPOLOGIE

1. Per le occupazioni del sottosuolo, diverse da quelle di cui all'articolo 38, la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Nelle occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di Concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
3. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il Canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

4. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,25 al metro quadrato per giorno.
5. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione ad € 0,10 al metro quadrato per giorno.
6. Le tariffe del Canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
7. Gli importi minimi di cui ai commi 4 e 5 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del Canone per somme inferiori ad € 5,00.

### ARTICOLO 40

#### MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA

1. Ai fini dell'applicazione del Canone per l'occupazione del suolo pubblico, il territorio comunale è suddiviso in tre zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato F; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della citata legge n. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla giunta comunale, a cui vanno applicate le seguenti riduzioni:
  - a. zona 1: tariffa base
  - b. zona 2: tariffa base ridotta del 40%
  - c. zona 3: tariffa base ridotta del 70%
2. Ai fini dell'applicazione del Canone per l'esposizione pubblicitaria, il territorio comunale è suddiviso in una unica zona che comprende l'intero territorio comunale; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della citata legge n. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla giunta comunale.

### ARTICOLO 41

#### MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE A TIPOLOGIA E FINALITÀ

1. Per le occupazioni del suolo pubblico sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 33, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
DESCRIZIONE
Suolo Generico
Tende
Sopra/Sottosuolo



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

Dehor - sedie e tavoli - plateatici
Attività edile
Banchi ambulanti
Spettacoli viaggianti
Manifestazioni
Fiere
Cavi e condutture servizi pubblica utilità

2. Per le esposizioni pubblicitarie sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 33, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

<b>TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI ZONA UNICA</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
mezzo pubbl. opaco $\leq 1$ mq
mezzo pubbl. opaco $>1$ e $\leq 5,5$ mq
mezzo pubbl. opaco $> 5,5$ e $\leq 8,5$ mq
mezzo pubbl. opaco $> 8,5$ mq
mezzo pubbl. lum. $\leq 1$ mq
mezzo pubbl. lum. $>1$ e $\leq 5,5$ mq
mezzo pubbl. lum. $> 5,5$ e $\leq 8,5$ mq
mezzo pubbl. lum. $> 8,5$ mq
mezzo pubbl. lum. $\leq 1$ mq
mezzo pubbl. lum. $> 1$ mq e $\leq 5,5$ mq
mezzo pubbl. lum. $> 5,5$ mq e $\leq 8,5$ mq
mezzo pubbl. lum. $> 8,5$ mq
pannello lum. $\leq 1$ mq
pannello lum. $> 1$ mq
distribuzione volantini
striscioni
affissione manifesti



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

### ARTICOLO 42

#### RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. In riferimento alla tipologia di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  - a. per le occupazioni realizzate con **tende**, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
  - b. per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ad eccezione di quelle previste all'art. 38, è prevista una riduzione del 75%;
  - c. per le occupazioni temporanee realizzate da **venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli** che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
  - d. per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello **spettacolo viaggiante**, si applica una riduzione dell'90%; durante il periodo invernale tale riduzione viene elevata al 93,5%, considerandosi come periodo invernale quello di applicazione dell'ora solare;
  - e. per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
  - f. per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 30%;
  - g. per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'**attività edilizia**, si applica una riduzione del 50%;
  - h. per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di **manifestazioni politiche, culturali o sportive**, si applica una riduzione dell'80%;
2. In riferimento alla durata dell'occupazione del suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  - a. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
  - b. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50% a decorrere dal quindicesimo giorno di occupazione;
  - c. Per le occupazioni temporanee di durata giornaliera superiore ad 8 ore ed inferiore a 16 ore, si applica una riduzione del 25%. Per le occupazioni di durata oraria superiore alle 16 ore, si applica la tariffa giornaliera intera.
3. In riferimento allo spazio dell'occupazione del suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alla superficie occupata:
  - a. le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
  - b. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
4. Le riduzioni previste nel presente articolo per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, e vengono calcolate in successione.



**COMUNE DI BOVOLONE**  
*Provincia di Verona*

**ARTICOLO 43**  
**RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI PER LE DIFFUSIONI PUBBLICITARIE**

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  - a. per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
  - b. per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
  - c. per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
  - d. qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, è prevista una maggiorazione del 100%.

**ARTICOLO 44**  
**ESENZIONI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

1. Sono esenti dal Canone le occupazioni di suolo pubblico sotto indicate:
  - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti o altri soggetti dagli stessi patrocinati;
  - b. le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - c. le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<sup>9</sup>, e dalle ONLUS, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - d. le occupazioni effettuate con tende da sole applicate a porte di ingresso ad abitazioni private o finestre delle medesime abitazioni, anche se aggettanti su suolo pubblico;
  - e. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  - f. le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in Concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - g. le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
  - h. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

---

<sup>9</sup> D.P.R. 917/1986. ART. 73. COMMA 1, LETTERA C)

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- i. le occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della Concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della Concessione medesima;
- j. le occupazioni di aree cimiteriali;
- k. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- l. tutti i passi carrabili e gli accessi a raso, intendendosi tali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- m. le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti diversamente abili ed in generale ogni tipo di occupazione destinata ad eliminare le barriere architettoniche;
- n. le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- o. le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- p. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- q. le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- r. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- s. le occupazioni per operazioni di carico e scarico delle merci, di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- t. i primi 60 giorni di occupazione effettuate con impalcature, ponteggi o similari, per interventi edilizi volti al miglioramento del decoro urbano su immobili siti all'interno delle z.t.o. A e B, solo per porzioni di edificio che siano visibili dagli spazi pubblici e che riguardino l'involucro dell'edificio (facciate e manto di copertura);
- u. **le superfici utilizzate in occasione di manifestazioni sportive, intendendosi per tali sia quella adibita al percorso, sia quella adibita a ristoro, premiazione e ritrovo dei partecipanti;**
- v. **l'area destinata alla storica Fiera di San Biagio intendendosi per tale sia il suolo pubblico destinato alla esposizione fieristica, sia quello utilizzato dagli eventi collaterali così come individuati in apposita delibera della Giunta Comunale, limitatamente ai giorni della manifestazione fieristica oltre ai giorni necessari per montaggio e smontaggio degli allestimenti fieristici;**
- w. **l'area destinata per l'organizzazione del Carnevale Bovolonese, intendendosi per tale sia quella adibita al percorso dei carri allegorici, sia quella destinata al ritrovo degli stessi prima della partenza.**

### ARTICOLO 45

#### ESENZIONI RELATIVE AI MESSAGGI PUBBLICITARI



Sono esenti dal Canone i messaggi pubblicitari sotto indicati:

- a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c. le insegne e le targhe relative a studi di liberi professionisti o relativi alle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - ✓ fino a 2 metri quadrati per i mezzi con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - ✓ fino a 4 metri quadrati per i mezzi con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - ✓ fino a 6 metri quadrati per le i mezzi con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289<sup>10</sup>, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso,

---

<sup>10</sup> LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289. LEGGE FINANZIARIA PER IL 2003. ART. 90. DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.



## **TITOLO IV**

### **RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E INDENNITA'**

#### **ARTICOLO 46**

##### **TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Il versamento del Canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della Concessione o Autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della Concessione o Autorizzazione, il versamento del Canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. I soggetti di cui all'art. 38 del presente Regolamento, sono tenuti ad effettuare il versamento del Canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del Canone annuo sia superiore a euro 1.000,00, è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'Autorizzazione o della Concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Limitatamente al Canone dovuto per l'anno 2021, anno di prima applicazione del presente Regolamento, la scadenza annuale di cui al comma 3 del presente articolo, è fissata al 30 aprile. La rateazione di cui al comma 7 potrà essere concessa, sempre limitatamente al Canone dovuto per l'anno 2021, anno di prima applicazione del presente Regolamento, in tre rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.

#### **ARTICOLO 47**

##### **OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI**

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari privi della Concessione o Autorizzazione comunale, sono considerati abusivi. Sono considerati altresì abusivi le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio come previsto dal presente Regolamento;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della Concessione o Autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente, dagli organi della Polizia Locale, o dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179<sup>11</sup>, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla precedente lettera a) del presente comma, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5<sup>5</sup>, e art. 23<sup>12</sup> del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al Canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa o autorizzata, aumentato del 50%.  
Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore ai trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a. al pagamento dell'indennità;
  - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese, secondo quanto disposto all'art. 14 del presente Regolamento;
  - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata, il gestore del Canone provvede a notificare, ai sensi della legge 689/1981, la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019 il gestore del Canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione di cui al presente articolo non sanano l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa e/o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di Concessione o Autorizzazione.

<sup>11</sup> LEGGE 296/2006. ART. 1. COMMA 179.

I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate

<sup>12</sup>



**COMUNE DI BOVOLONE**  
*Provincia di Verona*

**ARTICOLO 48**  
**MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ**

1. Il gestore del Canone, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento, al recupero dei Canoni non versati alle scadenze e all'applicazione di sanzioni ed indennità mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, della citata legge 160/2019.
2. Per l'omesso o tardivo versamento del Canone alla scadenza stabilita, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di Canone. Tale sanzione, ai sensi di quanto previsto art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, non potrà essere inferiore ad € 25,00 né superiore ad € 500,00.
3. Ferme restando le indennità e le sanzioni previste al precedente art. 46 in caso di occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, ad ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
4. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della Concessione come previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento. La decadenza della Concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 46 del presente Regolamento.
5. Resta ferma l'applicazione del Canone per il periodo precedente alla decadenza dell'Autorizzazione/Concessione.
6. Sulle somme dovute a titolo di Canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del Canone.

**ART. 48 BIS – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. Secondo le norme previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a. ad un decimo nei casi di mancato pagamento del Canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b. ad un nono se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Canone, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
  - c. ad un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Canone, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - d. ad un settimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Canone, avviene entro il termine di due anni dall'omissione o dall'errore;
  - e. ad un sesto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Canone, avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del Canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Coloro i quali vogliono usufruire dello strumento del ravvedimento operoso per sanare eventuali violazioni ai sensi di



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

quanto previsto al comma 1, può richiedere il conteggio preciso della sanzione da applicare direttamente al Gestore del Canone.

### ARTICOLO 49

#### AUTOTUTELA

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa al gestore del Canone e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego del gestore del Canone deve essere notificato all'utente, adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che non sia intervenuto giudicato, il gestore del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato per un periodo massimo pari a centoventi giorni.

### ARTICOLO 50

#### RATEAZIONI

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o per emissione di atto di contestazione di mancato pagamento del Canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

### ARTICOLO 51

#### RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate sugli atti di contestazione, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate del Titolo II del D.P.R. 602/1973, cos' come disposto al comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019.



*COMUNE DI BOVOLONE*  
*Provincia di Verona*

**ARTICOLO 52**  
**RIMBORSI**

1. I soggetti obbligati al pagamento del Canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del Canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

**ARTICOLO 53**  
**CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.



## **TITOLO V**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ARTICOLO 54**

##### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune di Bovolone mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Bovolone garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato E.
3. Il Piano Generale degli Impianti e le superfici minime destinate alle pubbliche affissioni sono quelle di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 55**

##### **CANONE SUL SERVIZIO AFFISSIONI**

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il Canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2) applicata per foglio e giorno di esposizione.

#### **ARTICOLO 56**

##### **TARIFE E MAGGIORAZIONI**

1. Il Canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
2. Il Canone per l'affissione è maggiorato del 50% anche per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
3. Il Canone per l'affissione è maggiorato del 50% per manifesti di superficie superiore ad 1 mq.
4. Il Canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli individuati nell'allegato E. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato al 30% della superficie disponibile.
5. Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono cumulabili tra loro.



**COMUNE DI BOVOLONE**  
*Provincia di Verona*

**ARTICOLO 57**  
**RIDUZIONE DEL CANONE**

1. La riduzione del Canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui ai punti b) e sub c) del precedente comma 1, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia invece evidente, dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

**ARTICOLO 58**  
**ESENZIONI DAL CANONE**

1. L'esenzione dal Canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
  - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**ARTICOLO 59**  
**NUMERAZIONE IMPIANTI**

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune di Bovolone con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune di Bovolone.



**COMUNE DI BOVOLONE**  
*Provincia di Verona*

**ARTICOLO 60**  
**MODALITÀ PER IL SERVIZIO AFFISSIONI**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal presente Regolamento.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del Canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del Canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà Canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del Canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del Canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del Canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del Canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione. Se gestito in concessione, tali diritti d'urgenza spettano al concessionario per una percentuale pari al 70%, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
11. Il gestore del Canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

**ARTICOLO 61**  
**VIGILANZA SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il gestore del Canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto



*COMUNE DI BOVOLONE*

*Provincia di Verona*

abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del Canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 61 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 48 del presente Regolamento.



## TITOLO VI

### DISCIPLINA TRANSITORIA

#### ARTICOLO 62

##### NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutti i presenti atti:
  - a. il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l'occupazione delle Aree e del Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 04.04.2016 e s.m.i.;
  - b. il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.U.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2018;
  - c. il Regolamento di gestione del C.O.S.A.P. in occasione della Fiera di San Biagio e del Carnevale Bovolonese, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18.03.2008 e s.m.i.;
  - d. il Regolamento Comunale per l'installazione delle insegne e delle tende in Via Madonna, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 04.06.2004;
  - e. l'art. 86/bis delle Norme tecniche di attuazione del precedente Piano Regolatore Generale, avente a titolo: "Norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari";
  - f. le disposizioni sull'assegnazione di spazi alle formazioni politiche del territorio per l'installazione di gazebo nei periodi non soggetti alle norme sulla propaganda elettorale, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 02.03.2016;
  - g. le linee guida per le occupazioni di suolo pubblico o d'uso pubblico mediante plateatici, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03.06.2016.
2. Il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.U.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2018, nonché la delibera tariffaria n. 2 approvata dalla Giunta Comunale in data 23.01.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l'occupazione delle Aree e del Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 04.04.2016 e s.m.i., nonché le tariffe in esso contenute, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 846 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, la gestione del Canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato in concessione il servizio di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal Canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della citata legge 160/2019.



*COMUNE DI BOVOLONE*  
*Provincia di Verona*

**ARTICOLO 63**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

**ARTICOLO 64**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

La lettera t) del comma 1 dell'art. 44 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Le modifiche apportate agli articoli di seguito riportati entrano in vigore il 1° gennaio 2024:

- Art. 2 comma 7
- Art. 3 comma 2
- Art. 3 comma 2, lettera e)
- Art. 4 comma 5 lettera e)
- Art. 5 comma 4
- Art. 6 comma 2
- Art. 4 comma 1 lettere u), v) e w)

L'art. 48 bis entra in vigore il 1° gennaio 2024.



COMUNE DI BOVOLONE  
Provincia di Verona

## DISPOSIZIONI NORMATIVE

Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio per 2020).*

(G.U. 30.12.2019, n. 304)

### Articolo 1

**816.** A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**817.** Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

**818.** Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**819.** Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

**820.** L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

**821.** Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**822.** Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

**823.** Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

**824.** Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

**825.** Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

**826.** La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI	TARIFFA STANDARD
Comuni con oltre 500.000 abitanti	€ 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	€ 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	€ 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	€ 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00

**827.** La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI	TARIFFA STANDARD
Comuni con oltre 500.000 abitanti	€ 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	€ 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	€ 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	€ 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 0,60

**828.** I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

**829.** Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

**830.** È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

**831.** Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI	TARIFFA
Comuni fino a 20.000 abitanti	€ 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	€ 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

**832.** Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

- eccedenti i mille metri quadrati;
- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- con spettacoli viaggianti;
- per l'esercizio dell'attività edilizia.

**833.** Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  - i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  - i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

**834.** Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

**835.** Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

**836.** Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

**837.** A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**838.** Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**839.** Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante o fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

**840.** Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

**841.** La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI	TARIFFA STANDARD
Comuni con oltre 500.000 abitanti	€ 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	€ 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	€ 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	€ 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00

**842.** La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI	TARIFFA STANDARD
Comuni con oltre 500.000 abitanti	€ 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	€ 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	€ 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	€ 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 0,60

**843.** I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

**844.** Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

**845.** Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.

**846.** Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.



COMUNE DI BOVOLONE  
Provincia di Verona

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

**847.** Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.



**Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**

***Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.***

(G.U. 23.12.1997, n. 298 – Supplemento Ordinario)

**ART. 52 - POTESTÀ REGOLAMENTARE GENERALE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI**

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
  - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
    - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;
    - 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
  - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
  - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

**ART. 53 - ALBO PER L'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI**

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.



### Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992

#### Nuovo codice della strada

(G.U. n. 114 del 18/05/1992 - supplemento ordinario)

#### ART. 20 OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione .
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria .
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

#### ARTICOLO 23: PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.



7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

8. È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, prevede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.388 a euro 13.876.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.734 euro 18.935; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

**ARTICOLO 27: FORMALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. COMMI 7 E 8.**

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495**  
**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.**  
(GU Serie Generale n.303 del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 134)



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

### ART. 47 (ART. 23 COD. STR.) DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che e' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso ne' per luce propria ne' per luce indiretta.
5. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. E' da qualificare "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, ne' come insegna, ne' come cartello, ne' come manifesto, ne' come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
8. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicita': insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicita' o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

### ART. 53 (ART. 23 COD. STR.) AUTORIZZAZIONI. COMMA 3.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare e' stato calcolato e realizzato e sara' posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilita'. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove e' riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche piu' bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda e' relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

### ARTICOLO 55. ART. 55 (ART. 23 COD. STR.) TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.



Legge 27 dicembre 2006, n. 296

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

*(Legge Finanziaria per l'anno 2007)*

(G.U. 27.12.2006, n. 299 – Serie Generale)

**ART. 1 – COMMA 179.** I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto



**COMUNE DI BOVOLONE**  
**Provincia di Verona**

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.



**Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**  
**Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi**  
(G.U. 31.12.1986, n. 302 - Supplemento ordinario)

**ART. 16-BIS - DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

- a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatrice degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

(...)



**Legge 27 dicembre 1997, n. 449**  
**Misura per la stabilizzazione della Finanza pubblica**  
(G.U. 30.12.1997, n. 302 - Supplemento ordinario)

**ART. 1 DISPOSIZIONI TRIBUTARIE CONCERNENTI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**



## COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.



**Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.***

(G.U. 30.12.1997, n. 304 - Supplemento ordinario)

**ARTICOLO 1. COMMA 219.** Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.